

**RETTIFICA Determina n.117 del 25.2.2015**

**Registro Corecom n.18/2015**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**S. GIANNOLI/FASTWEB**

**IL CORECOM LAZIO**

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 30 marzo 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; ,

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, e in particolare l'art.4, c.1, lett. e);

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni ;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

RICHIAMATA la determinazione n.117 del 25.2.2015, n.18/2015 del Registro Corecom, nelle cui motivazioni (*sub* 3.2, ultimo cpv) riconosceva a carico di Fastweb il pagamento di un indennizzo ai sensi degli artt. art.12, comma 3 e 8, comma 2, per l'importo di Euro 300,00 e così, analogamente, il dispositivo all'art.2, punto ii ne ordinava la liquidazione;

CONSTATATA la presenza di un refuso nella suddetta motivazione che ha commisurato il calcolo dell'indennizzo a "10 mesi" di fatturazione, anziché a "10 bimestri" di fatturazione, come invece specificato nell'esposizione dei fatti del provvedimento in parola;

DATO ATTO che il refuso del testo ha generato un errore di calcolo nella quantificazione dell'indennizzo;

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del proprio potere di autotutela ai sensi dell'art.21 *octies*, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica del calcolo dell'indennizzo moltiplicando il parametro assunto per 10 bimestri anziché per 10 mesi, con conseguente correzione dell'importo indennitario sia in motivazione che nel dispositivo del provvedimento;

RITENUTO opportuno adottare il provvedimento rettificato con deliberazione del Comitato, in quanto il nuovo importo indennitario riconosciuto supera l'importo di Euro 500,00, quale valore limite della controversia delegabile alla decisione del Direttore della struttura amministrativa di supporto, ai sensi dell'art.19, comma 7 del Regolamento 173/07/CONS;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;

## DELIBERA

La rettifica della motivazione e del dispositivo della determinazione n.117 del 25.2.2015, n.18/2015 del Registro Corecom, come sotto indicato :

1. al paragrafo 3.2, pag.5 ultimo cpv, la parola “mesi” è sostituita con “bimestri” e l’importo di “Euro 300,00” è sostituito con “Euro 600,00”;
2. all’art.2 del dispositivo, pag.6, punto ii., l’importo di “euro 300,00” è sostituito con quello di “euro 600,00”.
3. conferma altresì, quanto disposto con la determinazione n.117 del 25.2.2015, n.18/2015 del Registro Corecom, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all’Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 30 marzo 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto